



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione specializzata societaria

Composto da

Dr. Manuela Farini Presidente relatore

Dr. Liliana Guzzo Giudice

Dr. Anna Maria Marra Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sciogliendo la riserva nel procedimento di reclamo n. 6554 /2015 R.G. promosso

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico

parte ricorrente

contro



B srl, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto presso il suo studio in *

Parte resistente

Svolgimento del procedimento

Il reclamo si inquadra nella lite iniziata tra **C** socio di s.r.l **B** al 70 % e **D** socio al 30% , per l'attività di concorrenza sleale imputata dal socio di maggioranza a **D** , oggetto dell'assemblea convocata per il 7.11.2014.

A tale assemblea partecipò solamente il socio di maggioranza avendo il **D** , nelle more, donato la propria quota sociale a **A** , odierno ricorrente-reclamante.

Con il ricorso cautelare il **A** chiedeva la sospensione della delibera 15.1.2015, alla quale non aveva partecipato, relativa alla ricostituzione del capitale sociale dopo la perdita dello stesso.

La ricapitalizzazione era stata effettuata dal **C** e il **A** impugnava la delibera affermando che non erano stati adempiuti gli obblighi informativi; che erano state falsamente e che si era verificato un abuso di potere da parte del socio di maggioranza.

Resisteva il **C** affermando che nessuna carenza informativa si era verificata, anche in forza di numerose precedenti discussioni tra i soci in ordine alla situazione economico finanziaria della società e che, parimenti, nessun abuso era stato perpetrato, potendo il **A** mantenere la propria posizione di socio con il versamento di una somma non elevata.

Il giudice di prime cure non riteneva sussistente il "fumus boni iuris" della carenza di previa informazione né di false indicazioni di bilancio in materia di entità delle rimanenze e affermava la prevalenza dell'interesse della società alla ricapitalizzazione rispetto all'interesse del socio alla sospensione della delibera.

Proponeva reclamo il **A** ribadendo i motivi di impugnane esposti nel ricorso e precisando che proprio la carenza di informazioni preventive all'assemblea gli avevano impedito di verificare l'importo necessario a partecipare alla ricapitalizzazione.

Resisteva in giudizio controparte ribadendo quanto già esposto nella memoria di primo grado.

Il reclamo veniva discusso all'udienza dell'8.10.2015 e il Tribunale si riservava la decisione



Motivi della decisione

Rileva il Tribunale che il ricorso è fondato sull'affermazione di mancata partecipazione alla ricapitalizzazione di s.r.l. **B** avvenuta nell'assemblea del 15.1.2015. Il **A** afferma che l'abuso della posizione del socio di maggioranza si sarebbe attuato anche attraverso la violazione dell'obbligo di tempestiva informazione per mancanza della relazione degli amministratori prevista dall'art. 2482 ter c.c..

Sotto questo secondo profilo rileva il Tribunale che lo Statuto sociale prevede, al punto 20, che, in caso di assemblea per aumento di capitale "la relazione degli amministratori o le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, in quanto nominati, non devono necessariamente essere depositata presso la sede sociale prima dell'assemblea ma esaurientemente illustrate nella sessa" (cfr. il doc. 3 del convenuto, clausola 20).

Ciò risulta puntualmente avvenuto in sede di assemblea del 15.1.2015, nel corso della quale l'amministratore ha illustrato l'andamento economico e le difficoltà incontrate nell'esercizio 2014 ed ha sottoposto all'esame dell'assemblea la situazione patrimoniale aggiornata predisposta per l'occasione dall'organo amministrativo, aggiornata al 30.11.2014, ai sensi dell'art. 2482 ter come risulta dal verbale assembleare (doc. 18 del resistente, quarta pagina).

Nessuna violazione dell'obbligo informativo risulta, di conseguenza, attuata.

In secondo luogo, quanto alle modalità di ricapitalizzazione, si rileva che:

- il vizio di abuso di potere non è previsto dall'ordinamento giuridico quale motivo di impugnazione delle delibere assembleari;

- la Suprema Corte, in un caso in cui l'aumento di capitale era avvenuto oltre il minimo del capitale legale e con sottoscrizione immediata da parte di un solo socio, presente all'assemblea, il quale tuttavia aveva messo a disposizione degli altri soci le quote eccedenti quelle di sua spettanza, con possibilità di opzione entro il termine minimo di un mese previsto dalla legge, ha così statuito con sentenza n. 12.7.2007 n. 15614: "Non è invalida per lesione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. la delibera che, a seguito di riduzione integrale del capitale sociale per perdite, decida l'azzeramento e il contemporaneo aumento, ad un cifra anche superiore al minimo, del capitale sociale consentendone la sottoscrizione immediata e per intero ad uno solo dei soci, presente nell'assemblea, assegnando contestualmente ai soci che ne abbiano diritto (soci assenti all'assemblea o soci presenti ma impossibilitati ad una sottoscrizione immediata) il termine di trenta giorni pari al periodo minimo previsto dall'art. 2441 c.c. per il diritto di opzione, fungente da condizione risolutiva per l'acquisto delle partecipazioni sottoscritte dal socio in misura eccedente a quelle di propria spettanza" (considerato che l'art. 2447 c.c. prevede, in caso di perdite oltre il minimo del capitale sociale, l'azzeramento e la ricostituzione "in misura non inferiore al minimo").

La "ratio" della pronuncia vale, a maggior ragione, nel caso di specie, dove il capitale è stato riportato alla misura precedentemente stabilita (€ 5.000,00), e dove il **C** ha dato al socio di minoranza la possibilità di esercitare il diritto di opzione nel termine



di legge, condizionando risolutivamente la propria opzione totalitaria (come previsto dalla sentenza della suprema corte sopra indicata).

Si legge, infatti, nel verbale assembleare 15.1.2015 che: "Ai fini del rispetto degli art. 2481 bis e I comma e 2482 quater c.c. e quindi di assicurare il diritto del socio assente di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione nella società il versamento da parte del sig. è risolutivamente condizionato in via parziale alla sottoscrizione e versamento nei modi di legge da parte del sig. nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della presente delibera presso il competente Registro delle Imprese" (cfr. doc. n. 18 del ricorrente, punto 7)

Sono, pertanto, infondati entrambi i motivi di reclamo, il quale va rigettato.

Per effetto della decisione sussistono i presupposti per di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del DPR 115/02.

P.Q.M

Rigetta il reclamo.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del DPR 115/02.

Venezia, 8/10/2015

Presidente estensore

Dr. Manuela Farini

